

L'art. 31, comma 1, del **Decreto Legislativo 06/12/2011, nr. 201** ("decreto-Monti") ha modificato l'art. 3, comma 1, lettera d-bis del **Decreto Legge 04/07/2006, nr. 223** (convertito nella **L. 4 agosto 2006, nr. 248**) prevedendo che le attività commerciali disciplinate dal **Decreto Legislativo 31/03/1998, nr. 114** e di **somministrazione di alimenti e bevande siano svolte senza prescrizione del rispetto degli orari di apertura e di chiusura** (quindi, a titolo esemplificativo, senza obbligo di chiusura domenicale e festiva o di mezza giornata di chiusura settimanale).

Non risulta modificato invece il comma 7 dell'art. 35 del **Decreto Legge 06/07/2001, nr. 98** che assegnava alle Regioni il compito di adeguare le proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia di orari entro la data del 01/01/2012.

Pertanto, le disposizioni del **Decreto Legislativo 06/12/2011, n. 201** in materia di orari per gli esercizi di commercio su area privata e di somministrazione di alimenti e bevande decorreranno dal 02/01/2012 qualora Regione Lombardia **non** abbia provveduto ad adeguare la propria normativa. Ad oggi la Regione Lombardia, in particolare la Direzione Generale Commercio, Turismo e Servizi ha emesso **comunicazione** a tal proposito in data 09/01/2012.

Si fa però presente che il decreto sopra citato, all'art. 31, comma 2, sottolinea come:

*"Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, **esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali [...]**".*

Tra questi rientra quindi la tutela **dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico**. In particolare **la quiete pubblica, quale bene collettivo**, è condizione necessaria affinché sia garantita la salute che deve essere tutelata "[...] come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività [...]" (articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana) dagli Enti pubblici competenti, tra cui i **Comuni**.

La recente disposizione di cui al citato art. 31, comma 1 del Decreto Legislativo 06/12/2011, n. 201 non abroga dunque la normativa in materia di inquinamento acustico che le attività commerciali individuate dal Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114 e di somministrazione di alimenti e bevande, nella nuova possibilità di ampliare gli orari di apertura, sono ancora tenuti ad osservare.

Attività NON soggette alla liberalizzazione degli orari

Non rientrano nell'ambito di liberalizzazione degli orari tutti gli **esercizi con licenza di Pubblico Spettacolo, esclusi gli esercizi di somministrazione**, quali ad esempio sale

giochi, le **attività artigianali** (inclusi acconciatori, estetisti, kebab, pizzerie e gelaterie da asporto), **farmacie** (per le quali il Decreto Legislativo 24/01/2012, nr. 1 ha comunque introdotto parziali liberalizzazioni d'orario), **distributori di carburanti, tabaccherie ed edicole**, per le quali continuano a valere le disposizioni attuali, che variano dalla libertà assoluta ad orari regolamentati dai Comuni, a meccanismi di turnazione programmati.

http://www.commercio.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Commercio%2FDetail&cid=1213279814797&pagename=DG_COMMWrapper